

Codice A1817A

D.D. 30 marzo 2016, n. 707

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 "Regolamento forestale d'attuazione dell'art.13 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4 e ss.mm.ii. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Ghemme (NO) per la realizzazione di lavori di utilizzazione forestale in Comune di Ghemme loc. Cascina Cattanea.

VISTO il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), art. 14;

VISTO il D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recante "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 e con D.P.G.R. del 06.07.2015 n. 4/R, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto d'intervento";

VISTO il D.P.G.R. n. 2/R del 08/02.2010 e 22 febbraio n. 6/R "Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" e successive modifiche;

VISTA l'istanza numero 29496/2016, prot. n° 6692/A1817A del 12/02/2016 a firma di Davide Temporelli, Sindaco del Comune di Ghemme (NO), per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011;

VISTO il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Guido Locatelli, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Novara e VCO al numero 40, così come disposto dal D.P.G.R. n° 8/R/2011, art. 6, c. 2;

CONSIDERATO che, da un esame degli elaborati, l'intervento, ricadente su terreni di proprietà del Comune di Ghemme per una superficie complessiva di ha 8.6200, consiste in un taglio di utilizzazione di un robinieto con latifoglie mesofile (RB10B) e di una fustaia disetanea classificata quercu-carpinetto della bassa pianura (QC10H);

CONSIDERATO che le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, in siti della Aree della Rete Natura 2000 o in boschi da seme;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dal Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare l'intervento;

VISTO il verbale di istruttoria redatto in data 23/03/2016 dalla funzionaria incaricata dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto d'intervento allegato, dott.sa Destefanis Marilena;

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e ss.mm.ii., il richiedente Comune di Ghemme (NO) Via Roma, 21 – 28074 Ghemme (NO) rappresentato dal Sindaco Davide Temporelli, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 29496/2016, ricevuta il 12/02/2016 e nel progetto ed integrazioni allegati .

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- nelle zone a fustaia disetanea riportate nella cartografia integrativa inviata potrà essere tagliata esclusivamente la robinia che, in base alle integrazioni ricevute, risulta costituire mediamente il 39,6 per cento della provvigione totale;
- nella frazione di superficie classificata a robinieto le latifoglie autoctone, se presenti, dovranno essere tutte rilasciate. Potranno essere tagliate solo nel caso in cui raggiungano il 25 per cento di copertura e solo per la parte eccedente tale percentuale. In questo caso le piante da rilasciare dovranno essere scelte prioritariamente tra le appartenenti alle seguenti specie: farnia, frassino, olmo campestre, carpino bianco, tiglio e ciliegio ;
- nella frazione di superficie classificata a robinieto il 25 per cento di copertura da parte delle latifoglie autoctone dovrà essere rispettato anche dove si voglia operare una selezione sui gruppi delle suddette specie in competizione tra loro o su ceppaie con polloni numerosi per favorire i soggetti migliori;
- tutto il materiale di scarto (ramaglie, cimali e sottomisure) dovrà essere lasciato in bosco con le modalità previste dall'art. 33 (Scarti delle lavorazioni);
- dovranno essere rispettate le epoche di intervento previste nell'art. 18;
- prima dell'inizio lavori dovranno essere comunicati i dati dell'operatore che eseguirà l'intervento secondo quanto previsto dall'allegato G del Regolamento Forestale vigente; poiché l'intervento è su terreni di proprietà comunale la ditta dovrà essere iscritta all'albo delle imprese forestali (art. 3 comma 2 lettera b Regolamento "disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" D.P.G.R. 20 febbraio 2010 n. 2/R e succ. modifiche);
- dovranno essere eseguite tutte le operazioni previste a conclusione degli interventi selvicolturali come indicato nell'art.34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali);
- entro 60 gg dal termine dei lavori di taglio dovrà essere inviata al Settore Regionale Novara e Verbania la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da parte di un tecnico forestale abilitato come previsto all'art. 6 comma 5 del Regolamento forestale **corredata dal piedilista delle piante rilasciate comprese quelle martellate ed in seguito escluse dal taglio;**
- gli interventi dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni progettuali e le integrazioni inviate fatto salvo quanto sopra prescritto.

Si precisa inoltre che:

- le superfici di intervento non potranno più essere oggetto di taglio prima che siano trascorsi almeno dieci anni, come previsto dal regolamento forestale;

- spetteranno alla ditta aggiudicataria del lotto boschivo l'organizzazione del cantiere e tutti gli adempimenti in materia di sicurezza in applicazione al D.lgs. 81/08.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 91 dello statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
Giovanni Ercole